



**Città di Sant'Angelo Lodigiano**  
(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DELLE SAGRE E DELLE FIERE**

(limitatamente al loro inserimento nel calendario Regionale delle Sagre e delle Fiere)

AI SENSI DELL'ART. 18-TER DELLA L.R. 6/2010

**APPROVATO CON DELIBERA CC.N.32 DEL 22/9/2025**

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla L.R. 2 febbraio 2010 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di svolgimento e l'iter procedurale delle Sagre, Fiere (limitatamente al loro inserimento nel calendario Regionale delle Sagre e delle Fiere)

1. Le procedure per l'istituzione delle fiere sono disciplinate nel regolamento per il commercio su aree pubbliche

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) **Sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r.6/2010: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata in disponibilità pubblica, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. Sono comprese le manifestazioni religiose, politiche, culturali, tradizionali, eventi locali anche se non ricorrenti, manifestazioni sportive ecc.;

b) **Fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, prevista nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;

c) **Calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

2. Non è consentito lo svolgimento di sagre e di feste nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **Art. 3 - Applicazione.**

1. Il presente regolamento non si applica:

- per le iniziative promosse da associazioni ed enti non commerciali che in via esclusiva, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono o somministrano al pubblico prodotti alimentari, confezionati e non, in cambio di offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, le predette iniziative vengono disciplinate nel Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 29-bis della L.R. n.6/2010:

-per le manifestazioni di promozione turistica e/o culturale o eventi straordinari (es. inaugurazioni locali, ricorrenza apertura o altre analoghe iniziative) promossi da imprese commerciali, su suolo pubblico antistante le proprie attività, che prevedano la sola somministrazione di bevande mediante assaggi gratuiti di prodotti alimentari;

- per singoli spettacoli musicali, teatrali, cinematografici (tra i quali cinema all'aperto) o diffusione di immagini(es. finali di campionati sportivi) per i quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia del tutto accessoria all'evento e non preveda strutture specifiche ( es. stands) allo stazionamento delle persone per le consumazioni;

- per le manifestazioni fieristiche di cui al titolo IV della L.R. n.6/2010;

2. nei casi di cui sopra l'attività temporanea di somministrazione dovrà essere preventivamente segnalata ai sensi dell'art., 72 della L.R. n.6/2010.

#### **Art. 4 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre**

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune redige un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento, consentirne il monitoraggio, darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio. L'elenco è approvato dalla Giunta Comunale.

2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori entro il **31 ottobre** di ogni anno devono depositare l'istanza per lo svolgimento delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.

3. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi (possono coincidere anche con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche), anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione (il programma dettagliato dovrà comunque essere presentato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento);
- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;

Dovranno, altresì, essere fornite indicazioni circa le modalità previste per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il relativo smaltimento al termine della manifestazione;

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della sagra nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nei paragrafi che seguono.

4. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

1°) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionale della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

2°) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);

3°) anni di svolgimento della sagra;

4°) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

5°) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Devono essere inserite nell'elenco anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato.
6. Entro il 15 dicembre di ogni anno il comune carica l'elenco annuale di cui al comma 1 sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
7. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, qualora istituita, ovvero, sentite le medesime associazioni in caso di commissione non istituita integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione anche per via telematica o con l'acquisizione di parere scritto e possibilmente brevemente motivato da parte di ciascun componente
8. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio dalla manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Le istanze presentate fuori termine sono inseribili nel calendario compatibilmente con le iniziative già calendarizzate.
9. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) L.r. è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 L.r. e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento".
10. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine di cui al precedente comma 8 può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso il recupero della manifestazione rinviata per avverse condizioni meteorologiche non dovrà intaccare o recare danno ad altro tipo di manifestazione successiva, garantendo comunque il rispetto dei termini di cui al successivo articolo 5.

## **Art. 5 - Modalità di svolgimento e durata delle sagre**

1. La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata nel limite massimo di 4 giorni non frazionabili.
2. Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di tempo di almeno 3 giorni.
3. È vietata la sovrapposizione di manifestazioni nella stessa area, anche per la durata di un solo giorno;
4. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tensostrutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi (es. scia/licenza/autorizzazione anche in materia acustica) previsti dalla normativa vigente nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

#### **Art. 6 - Orario massimo di svolgimento dell'attività delle manifestazioni.**

1. Durante lo svolgimento di una manifestazione, andranno rispettate le prescrizioni previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, potranno avere inizio non prima delle ore 7,30 e dovranno cessare entro le ore 24.
2. L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

#### **Art. 7 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

#### **Art. 8 - Attività di somministrazione**

1. L'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, è disciplinata dall'articolo 72 della l.r. 6/2010. Essa è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
2. E' in ogni caso vietata la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica ai minorenni.

#### **Art. 9 - Organizzazione e assistenza sanitaria**

1. Il soggetto organizzatore delle manifestazioni oggetto del presente regolamento deve identificare il livello di rischio che, in caso di rischio moderato/elevato/molto elevato, consenta ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) di definire le risorse di soccorso sanitario e di emergenza adeguate all'evento. L'identificazione del livello di rischio deve essere calcolato dal soggetto organizzatore applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" allegata alla D.G.R. 07/10/2014 n. X/2453. Lo stesso soggetto è tenuto ad attivare le procedure di comunicazione previste nella medesima delibera.

#### **Art. 10 - Attività rumorose**

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

#### **Art. 11 - Circolazione stradale**

1. Il Comando di Polizia Locale, con apposita ordinanza può stabilire divieti e limitazioni del traffico nelle aree destinate alla sagra.

#### **Art. 12 - Vigilanza e controllo - Sanzioni**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

2. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2 lettera h) della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra (Art. 18 ter L.R.2010)

4. L'eventuale violazione dell'orario limite della manifestazione comporterà l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 100,00 euro a 500,00 euro.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono introitati dal Comune.

### **Art. 13 - Osservanza degli altri regolamenti comunali**

1. E' fatto obbligo di osservare quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche nelle parti che afferiscono alle sagre, nonché le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r.6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.